



COMUNE DI CORTENUOVA Provincia di Bergamo

UFFICIO TECNICO COMUNALE

p.zza A. Moro 2, 24050 _ tel. 0363.99.24.44 _ fax. 0363.90.90.64 _ P.I. 00710830167 _ mail: ufficiotecnico@comune.cortenuova.bg.it _ www.comune.cortenuova.bg.it

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO (DEHORS)

indice

CAPO I _ OGGETTO E DEFINIZIONI

- art. 1 _ oggetto
- art. 2 _ definizioni

CAPO II _ NORMATIVA GENERALE

- art. 3 _ prescrizioni per l'occupazione di suolo pubblico
- art. 4 _ condizioni e obblighi per l'occupazione di suolo pubblico
- art. 5 _ caratteristiche e limiti per l'occupazione con dehors
- art. 6 _ pubblicità su elementi componenti il dehors
- art. 7 _ lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del dehors
- art. 8 _ attività pertinenziali presso i dehors
- art. 9 _ orari di esercizio dell'attività di somministrazione e delle attività pertinenziali
- art. 10 _ manutenzione
- art. 11 _ danni arrecati

CAPO III _ DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

- art. 12 _ modalità di presentazione dell'istanza
- art. 13 _ domanda
- art. 14 _ istruttoria
- art. 15 _ rilascio e contenuto
- art. 16 _ titolare
- art. 17 _ obblighi del concessionario
- art. 18 _ modifica, sospensione e revoca
- art. 19 _ decadenza ed estinzione
- art. 20 _ scadenza della concessione e disdetta
- art. 21 _ effetti e durata delle concessioni
- art. 22 _ proroga
- art. 23 _ occupazioni abusive
- art. 24 _ violazione delle disposizioni dell'articolo 9 – sanzioni accessorie

CAPO IV _ DISPOSIZIONI FINALI

- art. 25 _ approvazione del regolamento
- art. 26 _ disposizioni transitorie
- art. 27 _ disposizioni di rinvio

CAPO I _ OGGETTO E DEFINIZIONI

art. 1 _ oggetto

Il presente regolamento disciplina l'occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico ovvero privato d'uso pubblico o di pubblico passaggio per l'installazione di strutture per il ristoro e l'intrattenimento esterne ai pubblici esercizi su tutto il territorio comunale.

art. 2 _ definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

- a. arredo urbano: tutti gli elementi (ad es. sedie, pedane, tavoli, coperture, illuminazioni, delimitazioni) che possono essere collocati all'esterno degli esercizi pubblici al fine di creare spazi per il ristoro all'aperto;
- b. dehors: l'insieme degli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, collocati temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, così come risulta dal titolo abilitativo, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, come definito nella disciplina di settore. Il dehors deve essere costituito da manufatti caratterizzati da precarietà e facile amovibilità, in quanto diretto a soddisfare esigenze temporanee;
- c. concessione: l'atto amministrativo con cui si autorizza il titolare del pubblico esercizio di somministrazione, all'occupazione a titolo temporaneo e precario di suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors;
- d. Amministrazione comunale: il Comune di Cortenuova;
- e. temporaneità: si intende riferita ad un periodo di durata complessiva non superiore all'anno solare;
- f. proroga: richiesta di estensione dell'attività concessa nell'arco dell'anno solare di riferimento.

CAPO II _ NORMATIVA GENERALE

art. 3 _ prescrizioni per l'occupazione di suolo pubblico

1. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico con dehors sono rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio del richiedente.
2. In via eccezionale e fatti salvi i diritti dei terzi potranno essere rilasciate concessioni per l'occupazione di suolo pubblico anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio del richiedente, a condizione che siano limitrofi o contigui allo stesso ed alla condizione che, qualora nei locali antistanti gli spazi limitrofi o contigui concessi venga successivamente ad insediarsi un altro pubblico esercizio che faccia richiesta di occupazione di suolo pubblico, il concessionario rimuova immediatamente, su semplice richiesta del Comune, l'occupazione degli spazi non antistanti il suo esercizio, ciò al fine di non ingenerare confusione nella clientela.
3. E' consentito installare dehors sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente, solo qualora la strada sia pedonalizzata, o a traffico limitato (ZTL) o con viabilità marginale.
4. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; tali spazi non devono avere larghezza inferiore a metri 3,50.
5. L'occupazione non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi e attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale o gli impianti semaforici.

6. Non può in nessun caso essere rilasciata la concessione per l'occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico su:
 - a. spazi destinati ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi e, comunque, in loro prossimità sino a 5 metri dagli stessi (art. 158, comma 2, lettera n) del D. Lgs. n. 285/1992 - Codice della strada);
 - b. spazi destinati alla fermata e/o alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso (art. 158 c.2 lett. m) del D.Lgs. n. 285/1992 - Codice della strada);
 - c. spazi adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria (art. 158 c.2 lett.g) del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - Codice della strada);
 - d. spazi destinati a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea (art. 7, comma 1, lettera d del, D. Lgs. n. 285/1992 - Codice della strada);
 - e. spazi destinati ai veicoli per il carico e lo scarico delle cose (art. 7, comma 1, lettera g del, D Lgs. n. 285/1992 - Codice della strada) limitatamente all'orario riservato a tali funzioni;
 - f. spazi riservati alla sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona (art. 7, comma 1 del, D. Lgs. n. 285/1992 - Codice della strada);
 - g. spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m (nel caso di de hors che insistano sulla carreggiata) (art. 158 c.2 lett.d) del D.Lgs. n. 285/ 1992 - Codice della strada);
 - h. stalli riservati alle farmacie (art. 7, comma 11, del D. Lgs. n. 285/1992 - Codice della strada);
 - i. stalli riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza e, comunque, in loro prossimità sino a 5 metri dagli stessi (art. 158, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n. 285/1992 - Codice della strada);
 - j. spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati da apposita segnaletica (art. 158, comma 2, lettera m), del D. Lgs. n. 285/1992 - Codice della strada);
7. Oltre che sulle aree indicate al comma 1 e fermi i casi contemplati al comma precedente, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico sulle aree destinate esclusivamente al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è o meno subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta (art. 7, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 285/1992 - Codice della strada); in tal caso l'area oggetto di concessione coincide esattamente con il perimetro dello stalli o degli stalli di sosta interessati e l'attività esercitata sul de hors non deve in alcun modo interferire e/o ostacolare e/o limitare e/o impedire le attività che si svolgono sulle aree esterne a quella concessa.
8. Le opere necessarie per l'installazione dei de hors non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio, come chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, illuminazione, ecc. né devono comportare alcuna modifica, spostamento e/o rimozione alla segnaletica orizzontale o verticale né di manufatti di proprietà comunale (portacicli, fioriere, cestini, ...).
9. Nei percorsi porticati sono ammesse solo soluzioni prive di copertura e pedane; dovrà comunque essere lasciato uno spazio libero al transito pedonale: di norma almeno 1,5 metri, opportunamente segnalato.
10. Elementi e strutture che compongono o limitano il de hors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
11. Il de hors deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili e non deve costituire una barriera architettonica.
12. Non è consentita una differenziazione della superficie occupata tra giorni della settimana.

13. In aree destinate all'attività di commercio su aree pubbliche è consentita l'occupazione con dehors senza pedana purché non interferente con l'orario di svolgimento di tali attività.
14. Solamente ai fini della sicurezza sono ammesse delimitazioni dei dehors (preferibilmente con elementi vegetali aventi altezza massima di 1 metro), con attrezzature a basso impatto visivo e soluzioni uniformi, fatto salvo quanto prescritto al successivo art. 12.
15. Ciascuna concessione di suolo pubblico ad uso dehors di piazze cittadine non può superare i 60 mq.

art. 4 _ condizioni e obblighi per l'occupazione di suolo pubblico

1. La validità della concessione è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.
2. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
3. I concessionari devono tenere pulita oltre all'area pubblica occupata, anche l'area che viene interessata dai frequentatori abituali che consumano i prodotti di somministrazione del concessionario, provocando rifiuti o situazioni indecorose.
4. Il concessionario è tenuto a rispettare le norme igienico - sanitarie, di sicurezza, di tutela della quiete pubblica e a far rispettare tali norme.
5. Il suolo pubblico oggetto di occupazione deve essere lasciato libero da tutti gli arredi, con rimozione a carico del concessionario, durante la chiusura per ferie.

art. 5 _ caratteristiche e limiti per l'occupazione con dehors

Le attrezzature e i dehors installati in ossequio al presente regolamento, dovranno attenersi alle seguenti tipologie e rispettare le relative caratteristiche:

A) ombrelloni

Di forma quadrata, disposti singolarmente o in serie.

La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo in cotone impermeabilizzato a tinta unica e di colore non vivace, in particolare per gli ambiti di centro storico così come delimitati dal PGT vigente.

B) tende a pantalera

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo.

E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata.

Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

C) capanno

Costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata.

Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle comici delle stesse.

Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

D) doppia falda

Si presenta con due soluzioni:

- 1) con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia pantalera;
- 2) con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

La prima soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario.

Ne è consigliabile l'uso nelle banchine dei viali.

La seconda soluzione, comporta un maggior impatto sull'ambiente, richiede attenzione e, in genere, spazi di inserimento più ampi.

In tutti i casi non è consentita l'installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

E) doppia capottina

Si presenta con due soluzioni:

- 1) con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;
- 2) con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).

Ambedue le tipologie presentano discrete possibilità di inserimento se realizzate come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario.

Non sono ammissibili realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati.

La seconda soluzione, che può comportare dimensioni maggiori e quindi maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente spazi di inserimento più ampi.

In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

F) padiglione

Si presenta, di massima, con due soluzioni:

- 1) a piccoli moduli ripetuti (max m. 2,50x2,50) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
- 2) a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento.

In tutti i casi non è consentita l'installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

G) chiosco o gazebo

Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze di una certa ampiezza escluse dagli ambiti di centro storico e sono sempre autorizzabili.

Negli ambiti di centro storico, così come individuati dal vigente PGT, tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati.

H) strutture innovative

Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, anche con coperture in materiali differenti (legno o metallo) e con eventuali chiusure in cristallo trasparente, purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto.

art. 6 _ pubblicità su elementi componenti il dehors

Su elementi e strutture componenti il dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, né scritte o disegni di alcun tipo, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PGT e dal Regolamento Edilizio .

art. 7 _ lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del dehors

Il suolo oggetto di occupazione deve essere lasciato libero da tutti gli arredi, con rimozione a carico degli esercenti, nel caso in cui debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio o degli esercizi antistanti tali da ridurre lo spazio per il transito dei mezzi di soccorso e/o di sicurezza, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso l'Amministrazione comunale dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'esercente per iscritto via P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), la data entro la quale il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione dovrà essere recapitata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, fatti salvi casi di conclamata emergenza.

art. 8 _ attività pertinenziali presso i dehors

Presso i dehors è ammessa la realizzazione di piccoli intrattenimenti (a titolo esemplificativo: musica di sottofondo, trattenimenti musicali, esposizione di quadri), previa presentazione di Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) mediante apposito sportello telematico. Tali intrattenimenti devono essere svolti nell'ambito degli orari definiti al successivo art. 9 commi 1 e 3 con le seguenti modalità:

- a. il volume sonoro deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio e nei limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica comunale, con emissioni sonore non oltre la soglia della normale tollerabilità e non arrecanti molestia o disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
- b. non deve essere percepito alcun compenso da parte degli avventori in occasione dei trattenimenti, sia sotto forma di biglietto di ingresso sia sotto forma di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
- c. è vietata la modifica delle strutture e degli arredi dell'esercizio atta a realizzare spazi funzionali in via prevalente alla fruizione da parte della clientela del trattenimento rispetto all'attività principale.

art. 9 _ orari di esercizio dell'attività di somministrazione e delle attività pertinenziali

1. L'orario massimo di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sui dehors dovrà essere coerente con il regolamento allegato al Piano di classificazione acustica del territorio e con l'autorizzazione commerciale in essere. In ogni caso l'Amministrazione Comunale potrà, per ragioni di quiete pubblica, ordinare orari diversi e più restrittivi.
2. Le emissioni rumorose, di qualsiasi natura, debbono rispettare i limiti di cui all'art. 8, lettera a).
3. L'orario massimo di svolgimento delle attività pertinenziali di cui al precedente articolo non può superare le ore 23.00.
4. Alla cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, il dehors deve essere sgomberato dagli avventori entro e non oltre 30 minuti decorrenti dall'orario fissato per la cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sui dehors.

art. 10 _ manutenzione

Le attrezzature e gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine e in perfetto stato di pulizia, di sicurezza e di decoro, a cura del concessionario, sia esso proprietario o gestore del pubblico esercizio, e non devono essere adibiti ad uso improprio.

art. 11 _ danni arrecati

1. L'Amministrazione comunale non risponde in alcun modo e forma per eventuali danni arrecati a cose e o persone causati sia dai manufatti che dalla mancata manutenzione degli stessi.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione anche stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o comunque alla proprietà pubblica, i settori comunali competenti – in relazione al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente, e salva l'applicazione della decadenza nell'ipotesi prevista dal successivo art. 19, comma 1, lett. i).

CAPO III _ DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

art. 12 _ modalità di presentazione dell'istanza

La domanda di utilizzo di suolo pubblico deve essere presentata almeno 30 giorni prima del previsto utilizzo.

La domanda va presentata su appositi moduli predisposti dall'Ufficio competente, reperibili anche sul sito internet dell'Amministrazione comunale, con le modalità e la tempistica negli stessi indicate.

L'installazione di nuove pedane è sottoposta alla disciplina del DPR n. 380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), fatta salva la necessità di acquisire l'autorizzazione della Soprintendenza (ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n. 42/2004) per le tipologie di cui all'art. 5 lettera G) e H) da collocarsi all'interno del centro storico così come individuato dal vigente PGT.

art. 13 _ domanda

1. La domanda di concessione è presentata tramite l'applicativo telematico dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
2. La domanda deve essere redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio e disponibile sul sito del Comune e presso gli uffici.
3. In allegato alla domanda, devono essere prodotti gli elaborati tecnico-amministrativi prescritti per la specifica occupazione.
4. In presenza di più domande riguardanti la medesima occupazione, si applica l'ordine cronologico di protocollo, purché la richiesta sia completa di tutti gli elementi prescritti.
5. Non può essere ricevuta la domanda priva degli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o della tipologia di attività che si intende esercitare è dichiarata irricevibile.

art. 14 _ istruttoria

1. La domanda è assegnata all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione del procedimento.
2. Il procedimento è concluso in 30 giorni, salvo diverso termine fissato per particolari tipi di occupazione, e comunque non oltre i 60 giorni.
3. L'ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria, acquisendo i pareri necessari.

[Digitare il testo]

art. 15 _ rilascio e contenuto

1. In esito alle risultanze istruttorie, la concessione è rilasciata o negata con provvedimento motivato, previa comunicazione - nel secondo caso - di preavviso di rigetto tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, PEC o lettera consegnata a mezzo messo comunale.
2. Il soggetto che ha in essere un'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti di canoni pregressi ovvero con i tributi locali, non può ottenere il rilascio di una concessione, se non rimuove la violazione ed estingue i debiti, anche tramite piano di rateizzazione approvato dall'Amministrazione comunale.

art. 16 _ titolare

La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e non è trasferibile a terzi.

art. 17 _ obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione e, in particolare, ha l'obbligo di:

- a. eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dopo il termine della concessione, a pena dell'intervento d'ufficio e con addebito delle spese, anche a valere sull'eventuale deposito cauzionale;
- b. mantenere sempre in ordine ed in perfetto stato di pulizia, di sicurezza e di decoro l'area occupata ovvero gli elementi costitutivi del dehor, nonché l'area contigua;
- c. adempiere agli oneri e alle spese, conseguenti all'atto di concessione;
- d. ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in ripristino l'assetto dell'area occupata a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo, a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta dalla costruzione;
- e. utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso con il minor aggravio possibile dell'esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi, ritenendo comunque esonerato il Comune da ogni qualsiasi responsabilità.

art. 18 _ modifica, sospensione e revoca

1. In qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per sopravvenute modifiche dello stato di fatto o nei casi previsti dal regolamento comunale TOSAP, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato.
2. Il concessionario può chiedere la modifica dell'occupazione con un'apposita domanda, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio e in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo.
3. La modifica d'ufficio, la sospensione e la revoca sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, PEC o lettera consegnata a mezzo messo comunale. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è comunicato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedano la sospensione della concessione in occasione di fiere, mercati, manifestazioni o eventi simili, il concessionario deve lasciare libera l'area occupata su semplice richiesta del Comune per il tempo strettamente necessario. Tale sospensione dà diritto, a titolo di indennizzo, alla riduzione del canone già corrisposto in misura proporzionale alla durata della sospensione. In caso di inerzia dell'interessato a liberare

[Digitare il testo]

l'area occupata, vi provvederà d'ufficio l'Amministrazione comunale, con addebito delle relative spese.

5. L'efficacia della concessione è sospesa qualora:
 - a. gli impianti tecnici dei dehors non risultino conformi alla vigente normativa;
 - b. nel caso di violazione alla disposizione di cui all'art. 10 del vigente regolamento;
 - c. i dehors siano modificati rispetto al progetto approvato;
 - d. non sia pagato il canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - e. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone.

art. 19 _ decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 15, previa diffida a rimuovere la violazione rimasta senza effetto per quindici giorni;
 - b. il mancato versamento del canone dovuto nei termini fissati dal Regolamento TOSAP;
 - c. la mancata occupazione del suolo pubblico concesso, senza giustificato motivo, entro trenta giorni. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
 - d. il mancato utilizzo del suolo pubblico concesso per un periodo di un mese, a meno che non sussistano legittime cause di impedimento quali, a titolo esemplificativo, chiusura per ferie, malattia, ecc.;
 - e. la non conformità alle norme vigenti degli impianti tecnici del dehors;
 - f. la modifica degli elementi e delle strutture componenti il dehors rispetto al progetto approvato;
 - g. l'uso improprio del suolo pubblico, o diverso da quello consentito dall'atto di concessione;
 - h. la cessione o subconcessione a qualsiasi titolo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico cui è collegata la concessione del suolo pubblico ad uso dehors;
 - i. qualora vengano arrecati danni alle proprietà comunali e per essi non sia stato corrisposto entro il termine intimato l'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per la riparazione e/o rimessione in pristino stato nonché quello delle eventuali sanzioni;
 - j. qualora non siano rispettate le prescrizioni e/o i divieti di cui agli articoli 8 e/o 9 del presente regolamento.
2. La dichiarazione di decadenza è comunicata secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
3. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
4. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la scadenza del termine di durata;
 - b. la disdetta anticipata del concessionario nei modi stabiliti dall'art. 20 del presente regolamento;
 - c. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
 - d. la sentenza dichiarativa di fallimento, la liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale.

art. 20 _ scadenza della concessione e disdetta

1. Le concessioni non sono rinnovabili alla scadenza.
2. La disdetta anticipata deve essere comunicata al Comune con atto scritto, direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 7 giorni al Comune.
3. La disdetta non dà diritto alla restituzione del canone pagato relativamente all'annualità in corso al momento della comunicazione di disdetta ed obbliga il concessionario al ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi.

art. 21 _ effetti e durata delle concessioni

1. Gli effetti della concessione decorrono dalla data di inizio dell'occupazione indicata nell'atto di concessione. Il canone relativo all'occupazione concessa deve essere versato entro 15 giorni dalla data di notifica della concessione.
2. La durata della concessione non può superare l'anno solare.
3. In caso di manifestazioni pubbliche, fiere, mercati e cortei, gli elementi di arredo e le strutture di dehors dovranno essere temporaneamente rimossi a cura e spese del concessionario.

art. 22 _ proroga

1. E' facoltà dell'Amministrazione concedere proroga della concessione nel rispetto della normativa vigente.
2. Il titolare deve presentare apposita preventiva richiesta scritta di proroga (per un periodo massimo pari alla durata della concessione originaria), trasmessa all'Amministrazione comunale anche via PEC , almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando gli estremi della concessione in scadenza, la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
3. Il soggetto che ha in essere un'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti di canoni pregressi può ottenere la proroga a condizione che rimuova la violazione ed estingua il debito.

art. 23 _ occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o qualora lo stesso sia scaduto o non prorogato, revocato o dichiarato decaduto o estinto ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del presente regolamento.
2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva, il Settore competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
4. L'occupazione di fatto senza titolo è comunque assoggettata al pagamento dei corrispettivi previsti nel Regolamento TOSAP, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste.
5. Il pagamento dei corrispettivi previsti e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.
6. L'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

art. 24 _ violazione delle disposizioni dell'articolo 9 – sanzioni accessorie

Nel caso in cui gli organi di controllo accertino la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 9, ossia che le emissioni sonore e rumorose di qualsiasi natura prodotte sul dehor e/o
[Digitare il testo]

dalle persone in sosta all'esterno del locale provocano fastidio e/o disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, si applicano, oltre alla sanzione amministrativa, le seguenti sanzioni accessorie:

- a. in occasione del terzo accertamento: riduzione alle ore 22.00 di ogni giorno per tutta la durata della concessione dell'orario di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sul dehor e contestuale obbligo di sgombero dello stesso alle ore 22.30 con le modalità di cui all'articolo 9, comma 4.
- b. qualora non sia rispettato il precedente comma a), dopo n. 3 solleciti inevasi, si potrà ricorrere alla revoca della concessione

CAPO IV _ DISPOSIZIONI FINALI

art. 25 _ approvazione del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Consiglio comunale che lo approva. I procedimenti in corso per il rilascio delle concessioni saranno conclusi ai sensi del presente Regolamento.

art. 26 _ disposizioni transitorie

1. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base dei principi e norme già esistenti in materia al momento della presentazione della domanda e le stesse vengono autorizzate dagli uffici comunali competenti in materia al momento della presentazione dell'istanza qualora ne esistano i presupposti.
2. I titolari di eventuali concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, al momento della scadenza della concessione in atto, devono presentare nuova domanda di concessione che verrà vagliata ai sensi del presente Regolamento.
3. Le eventuali richieste di proroga che venissero presentate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sono considerate nuove istanze.

art. 27 _ disposizioni di rinvio

1. Le tariffe per l'occupazione di suolo pubblico dei dehors sono disciplinate dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP.
2. La violazione alle norme relative all'occupazione del suolo pubblico sono espressamente sanzionate dal regolamento TOSAP.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelli in materia di occupazione di suolo pubblico, ambiente, inquinamento acustico di cui alla Legge 447/95 e decreti attuativi, attività rumorose, polizia urbana, sanità, edilizia e pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
4. Per quanto non espressamente sanzionato da norme specifiche in materia, ogni violazione al presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00.= ad € 500,00.= a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.